



*Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Ivrea*

**Ai Magistrati**

**Al Signor Questore di Torino**

**Al Signor Comandante Provinciale  
dell'Arma dei Carabinieri di Torino**

**Al Signor Comandante Provinciale  
della Guardia di Finanza di Torino**

**Al Signor Dirigente del Commissariato P.S. di  
Ivrea - Banchette**

**Ai Sigg. Comandanti Compagnie Carabinieri di  
Ivrea  
Chivasso  
Venaria**

**Al Sig. Comandante Tenenza Carabinieri di  
Settimo T.se**

**Ai Sigg. Comandanti Gruppi Guardia di Finanza di  
Ivrea  
Torino**

**Al Sig. Comandante Compagnia Guardia di Finanza di**

Al Sig. Comandante Tenenza Guardia di Finanza di  
Lanzo T.se

Ai responsabili di  
Aliquota della Sezione di P.G.

e, p.c.: Al Sig. Procuratore Generale  
presso la Corte d'appello di Torino

**OGGETTO: indicazioni per l'attuazione del D. L.vo 188/2021 e , in generale,  
in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti  
penali**

Con il D.L.vo 118/21 il legislatore ha modificato l'art. 5 del D.Lvo 106/2006 contenente la disciplina dei rapporti degli Uffici di Procura con gli organi «li stampa. Le nuove disposizioni, nel recepire le disposizioni della direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 in materia di presunzione di innocenza, regolamentano nel dettaglio le modalità cui possono essere riferite agli organi di stampa le informazioni relative ai procedimenti penali e agli atti di indagine compiuti, con ciò rivolgendosi peraltro a tutte le “*autorità pubbliche*”, ivi compresa dunque la polizia giudiziaria.

Anche alla luce dell'interpretazione recentemente fornita dalla Procura Generale della Corte di Cassazione con la pubblicazione in data 5.4.2022 degli “*Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali*”, occorre dunque - con riferimento all'oggetto - **fornire indicazioni alla polizia giudiziaria operante nel Circondario.**

Per meglio inquadrare la nuova disciplina, va preliminarmente ricordato, come correttamente fa la Procura Generale della Corte di Cassazione, che “*Quello che la legge oggi chiede al pubblico ministero è un bilanciamento non facile, mutevole a seconda delle situazioni, tra interessi diversi, meritevoli di tutela.....Va ribadito, in accordo con gli orientamenti consolidati del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei, che l'informazione della pubblica opinione in una società aperta è un primario interesse della collettività. Tale onere incombe anche sul pubblico ministero. Informare l'opinione pubblica non è un diritto di libertà del magistrato del pubblico ministero o del giudice ma è un dovere preciso dell'Ufficio.*

*L'informazione deve certamente essere corretta e imparziale; essa deve essere rispettosa della dignità della persona, come indicato dal Consiglio Superiore della*

*Magistratura sin dalla delibera in data 11 luglio 2018. L'informazione deve essere anche completa ed efficace. Essa non può essere limitata se non dai principi sopra menzionati, oltre che dal dovere di riserbo per gli atti e le notizie che devono restare segrete o riservate, in quest'ultimo caso quando non vi è un interesse pubblico alla loro conoscenza. Ma al di là di questi limiti, imposti ora anche dalla legge, il pubblico ministero ha il dovere di comunicare.*

*Ciò riguarda innanzitutto l'attività de ll'Ufficio in generale, per ragioni connesse alla sua responsabilità. Il dovere di comunicare è esteso anche alle specifiche attività, quando esse riguardano fatti di rilievo pubblico.*

*La comunicazione sarà diversa nei due casi, molto più attenta nel secondo per il rischio che essa impatti con la tutela costituzionale della dignità delle persone, imputati e vittime; in entrambi, però, dovrà essere completa ed efficace; dunque, anche rapida e continuativa. A quest'ultimo proposito, va rilevato che la presunzione di innocenza non deve comportare che la comunicazione sia interamente abbandonata nella disponibilità delle parti private, nel corso del procedimento; parti per le quali non è invece posto alcun obbligo di rispetto di canoni seppur minimi di correttezza nella informazione. Il rischio altrimenti è che il processo si svolga non nelle aule di giustizia, ma in quelle dei mezzi di comunicazione di massa e per di più senza alcun contraddittorio in grado di ripristinare, non si dice la parità delle armi, ma almeno la verità di quanto accertato nelle aule giudiziarie rispetto alle prospettazioni mediatiche delle parti.....”*

Fatta questa dovuta precisazione, vanno qui fornite **indicazioni di dettaglio pratico** in ordine alla materia in oggetto.

**Premesso che la disciplina del D.L.vo 188/2021 si rivolge principalmente alla fase delle indagini preliminari**, momento in cui maggiore è l'interesse degli organi di stampa e dell'opinione pubblica nei confronti delle vicende giudiziarie, l'art. 3 del D.L.vo 188/2021 **concentra esclusivamente in capo al Procuratore della Repubblica la facoltà di autorizzare il rilascio di informazioni**, stabilendo peraltro che possono essere fornite notizie alla stampa (nelle forme di cui si dirà) **soltanto in presenza di specifici presupposti**, ovvero:

- A) quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini;**
- B) quando ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.**

Mentre appare chiaro il contenuto e comprensibile la *ratio* dell'ipotesi sub A), risulta invece evidente come l'ipotesi sub B) non possa che essere rimessa alla “*prudente discrezionalità*” del singolo, ancorata ai sopra esposti principi, cui fa riferimento la Procura Generale della Cassazione, nonché al contesto ambientale in cui si sono verificati i fatti (uno stesso fatto di reato può risultare di interesse pubblico quando si verifica in una piccola realtà locale relativamente tranquilla e del tutto indifferente ad esempio nel contesto di una grande metropoli o in una zona con particolare infiltrazioni criminali). **Sarà quindi necessariamente il Procuratore della Repubblica ad assicurare che la valutazione delle “specifiche ragioni di interesse pubblico” venga effettuata in modo corretto e coerente e con parametri il più possibile omogenei.**

Inoltre le informazioni devono sempre essere fornite **“in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale passati in giudicato”**.

Quanto alle **forme di diffusione delle informazioni**, sono disciplinate e consentite dalla normativa solo quelle :

- 1) del **comunicato stampa** ;
- 2) della **conferenza stampa** (possibile solo ***“nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti”***).

Nell'ipotesi in cui **fonte della notizia sia l'ufficio di Procura** solo la conferenza stampa deve sempre essere preceduta da un atto motivato del Procuratore della Repubblica, con il quale deve darsi conto dell'interesse pubblico specificamente ravvisato che giustifica la scelta.

Nel caso in cui sia invece **la polizia giudiziaria a diffondere le informazioni**, è prevista in ogni caso la necessaria autorizzazione del Procuratore.

Invero, ai sensi dell'art. 3 co. 3 bis del D.L.vo 188/21, ***“il Procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano”***.

Il riferimento agli atti di indagine ha fatto ritenere ad alcuno degli interpreti che non sia necessaria l'autorizzazione a diffondere le notizie relative agli **arresti in flagranza** di reato, mancando il presupposto dell'“indagine”. Una simile interpretazione non appare peraltro corretta, dovendosi al contrario condividere quanto affermato negli orientamenti della Procura Generale della Cassazione sul punto: ***“...stante la formale dipendenza della polizia giudiziaria dall'ufficio del Pubblico Ministero, sussiste un dovere di controllo dell'attività comunicativa svolta dalla polizia giudiziaria anche in occasione dell'arresto in flagranza, atto proprio della polizia giudiziaria, soggetto a convalida, e da cui scaturisce pertanto, ex lege, un procedimento penale..... l'espressione può autorizzare, lascia intravedere come di norma una attività autonoma di comunicazione da parte della polizia giudiziaria debba ritenersi vietata, e ciò vale anche per l'arresto in flagranza”***.

Dunque **la polizia giudiziaria dovrà sempre essere previamente autorizzata dal Procuratore della Repubblica prima di fornire notizie agli organi di stampa sulla propria attività di indagine, compresi gli arresti in flagranza.**

In sintesi:

- **la diffusione di informazioni sui procedimenti penali** può avvenire **esclusivamente tramite comunicati ufficiali** oppure – nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti- **tramite conferenza stampa**;
- **la diffusione** delle medesime informazioni é consentita **solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini** o ricorrono altre **specifiche ragioni di interesse pubblico**;
- la comunicazione può avvenire **a mezzo comunicato stampa o conferenza stampa ad opera del Procuratore della Repubblica**; in tale ipotesi, **solo la conferenza stampa deve essere preceduta da un provvedimento motivato** in cui viene dato atto delle specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la divulgazione delle informazioni;
- **la Polizia Giudiziaria** può fornire **informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali ha partecipato**, compresi gli arresti in flagranza, **con entrambi i mezzi, ma sempre previa autorizzazione motivata del Procuratore della Repubblica**
- le comunicazioni, in qualunque forma vengano effettuate, devono sempre essere **corrette, imparziali, rispettose della dignità della persona, devono chiarire la fase** in cui il procedimento pende e **assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati colpevole** fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza e decreto penale passati in giudicato;
- resta **fermo il divieto di diffondere immagini o fotografie di persone in manette, di pubblicare l'immagine e le generalità dei minori** e vanno adottate tutte le **misure utili ad evitare l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle persone offese.**

Quanto alle **modalità operative**, al fine di consentire la tempestività dell'informazione ed un effettivo controllo al Procuratore della Repubblica, occorre ancora fornire alcune indicazioni di ordine pratico rivolte sia ai magistrati dell'Ufficio che alle Forze di Polizia Giudiziaria.

- Qualora sia **il magistrato titolare del procedimento** a ritenere necessario fornire informazioni alla stampa, **lo segnalerà al Procuratore** indicando i motivi e la forma di divulgazione e provvedendo altresì a redigere una bozza di comunicato o a predisporre i materiali utili ad una eventuale conferenze stampa.
- Qualora **la richiesta provenga dalla Polizia Giudiziaria** e questa ritenga di diffondere un **comunicato stampa**, provvederà ad **inviarne il testo con almeno 24 ore di anticipo e con l'indicazione dei motivi di utilità per la prosecuzione delle indagini o delle specifiche ragioni di interesse pubblico**, al Procuratore, che - effettuate le verifiche sulla corrispondenza del testo alla previsione normativa e sulla reale sussistenza dei motivi indicati dalla P.G. - provvederà alle valutazioni di competenza in ordine alla concedibilità dell'autorizzazione .
- Se invece **la Polizia Giudiziaria intenda procedere nelle forme della conferenza stampa**, provvederà **ad inviare al Procuratore, con un anticipo di almeno 3 giorni, il testo delle comunicazioni** che verranno fatte nel corso della conferenza e **dell'eventuale materiale, anche video**, che si intende distribuire,

nonché l'illustrazione delle specifiche ragioni di pubblico interesse e dei motivi di particolare rilevanza pubblica dei fatti che suggeriscono di provvedere a tale forma di comunicazione. Anche in questo caso il Procuratore - effettuate le verifiche sulla corrispondenza del testo alla previsione normativa e sulla reale sussistenza dei motivi indicati dalla P.G. - provvederà alle valutazioni di competenza in ordine alla concedibilità dell'autorizzazione .

**Tutte le sopraindicate richieste della Polizia Giudiziaria, con gli eventuali allegati, dovranno essere trasmesse contemporaneamente ed esclusivamente agli indirizzi mail [segr.procuratore.procura.ivrea@giustizia.it](mailto:segr.procuratore.procura.ivrea@giustizia.it) e [gabriella.viglione@giustizia.it](mailto:gabriella.viglione@giustizia.it).**

**L'eventuale deposito cartaceo delle medesime richieste che si ritenga eventualmente necessario nei casi di particolare delicatezza, dovrà avvenire esclusivamente presso la segreteria del Procuratore (col contemporaneo invio via mail, come sopra indicato).**

**I provvedimenti emessi dal Procuratore sulle predette istanze verranno comunicati in risposta alle mail di trasmissione dell'istanza.**

**Tutti i provvedimenti autorizzativi di comunicazioni di notizie relative a procedimenti in corso, unitamente al testo dei comunicati e relativi allegati, verranno raccolti presso la Segreteria del Procuratore in ordine cronologico e annotati in un apposito registro che ne consenta la reperibilità anche ai fini di cui all'art. 6 del D.L.vo 106/2006.**

La presente direttiva sostituisce le precedenti emesse sul tema.

**Si pregano le Autorità di Polizia giudiziaria in indirizzo di voler disporre che le presenti direttive siano trasmesse a tutti gli Uffici ed i Comandi dipendenti, raccomandandone l'osservanza ai rispettivi responsabili.**

**Prego voler altresì disporre che i locali Comandi delle Stazioni dei Carabinieri diffondano la presente circolare anche presso i Comandi di Polizia Locale del territorio di rispettiva competenza .**

**Si ringrazia per l'attenzione, confidando in una fattiva collaborazione.**

Ivrea, 31 maggio 2022



Il Procuratore della Repubblica  
dr.ssa Gabriella VIGLIONE